



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

PIAZZA A. DIAZ N.1

pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

Reg. ord. Sind. 68 del 18/12/2019

IL SINDACO AUTORITA' SANITARIA LOCALE

PREMESSO che quest'Amministrazione, fin da suo insediamento, ha sempre attenzionato le aste torrentizie cittadine sia in merito alla loro sicurezza idraulica che con riferimento alla qualità delle stesse;
ATTESO che quest'Amministrazione, proprio al fine di coinvolgere in modo completo e finalmente unitario tutti gli attori istituzionali competenti sulle aste torrentizie e fluviali ai fini della bonifica e della depurazione, ha indetto, nell'ottobre del 2018, apposita Conferenza di Servizi (CdS);

CHE nell'ambito dei lavori di detta CdS, l'ARPAC di Salerno, congiuntamente all'Ufficio Comunale all'Ambiente, ha effettuato campionamenti delle acque sia del Torrente Solofrana che dell'Alveo Comune Nocerino;

VISTE le risultanze analitiche di detti campionamenti, trasmesse dall'ARPAC con nota n.52898 del 10/09/2019, acquisite in pari data al prot.n.49149, in sede di CdS, da cui si evince il superamento dei valori tabellari delle acque superficiali dei torrenti Solofrana e dell'Alveo Comune Nocerino;

VISTA la nota n.225757 del 24/09/2019, acquisita in pari data al prot.n.52369, sempre versata agli atti della CdS, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL SALERNO ha evidenziato, tra l'altro, che l'acqua dei torrenti in questione non può essere utilizzata a scopo irriguo;

CHE la Conferenza di servizi in questione si concludeva in data 06/10/2019;

CONSIDERATO CHE il Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore, nella persona del Dirigente p.t adottava Diffida Dirigenziale n.50063 del 13/09/2019 nei confronti della Soc. GORI affinché ponesse in essere tutte le attività necessarie, in un termine max di 90 gg., affinché i valori delle acque di scarico dei TLA rientrino nei parametri fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 della parte Terza del D.Lgs. n.152/2018;

CHE alla suddetta DIFFIDA la GORI ha proposto ricorso al TAR, ricorso tutt'ora pendente;

VISTE le proprie ordinanze n. 84 del 30.10.2015, n.36 del 22/07/2019; nonché le ordinanze sindacali del Comune di Roccapiemonte 20 del 20.11.2019

ATTESO che, con nota n.69688 del 29/11/2019, è stato chiesto alla Provincia di Salerno, competente in materia di autorizzazioni alla derivazione di acque dagli alvei fluviali (Regolamento Regionale n.12 del 12/11/2012 e n.2 del 06/03/2018), "se risultano rilasciate autorizzazioni di derivazioni di acque dai sopra citati torrenti per l'irrigazione dei campi o per altri usi";

CONSTATATO che a tutt'oggi non si è avuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione Provinciale;

VISTA (sempre come richiesto dal Comune di Nocera Inferiore) la nota n.17377 del 06/12/2019, acquisita in data 71474 del 09/12/2019, con la quale il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, ha confermato che "non effettua nessun prelievo a scopo irriguo delle due aste fluviali" del Torrente Solofrana e dell'Alveo Comune Nocerino";

RAVVISATA tuttavia e comunque, in ragione di quanto sopra richiamato ed esposto la opportunità di ribadire il divieto dell'attingimento di acque per attività agricole (irrigazione, coltivazione ecc.) lungo tutto i tratti dei Torrenti Solofrana e dell'Alveo Comune Nocerino interessanti il territorio comunale di Nocera Inferiore nonché per le pratiche agronomiche ed il pascolo delle superfici inquinate nell'area di rispetto fluviale (pari a m.150 dall'argine spondale) ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore;

ORDINA

ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

PIAZZA A. DIAZ N.1

pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

in via di mera cautela e fino a successivo provvedimento, il divieto lungo i tratti dei Torrenti Cavaiola Solofrana e dell'Alveo Comune Nocerino interessanti il territorio comunale di Nocera Inferiore:

1. dell'attingimento o comunque utilizzo di acque a scopo irriguo e/o per le pratiche agronomiche nell'area di rispetto fluviale (pari a m.150 dall'argine spondale) ricadente nel territorio del Comune di Nocera Inferiore;

La presente **Ordinanza** costituisce titolo esecutivo ed è immediatamente eseguibile.

Il Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della comunicazione del controllo e della corretta esecuzione della presente ordinanza;

L'**Ufficio Segnaletica** del Comando Polizia Municipale provvederà altresì ad installare un adeguato numero di cartelli informativi riportanti il presente divieto.


SI PRECISA CHE ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, alle Autorità amministrative e nei termini appresso indicati, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

- al TAR competente, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
- al Sig. Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per l'art. 8 del D.P.R. 24/11/71, n.1199 (ricorso straordinario).

Si trasmette per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alle Forze dell'Ordine tutte presenti sul territorio comunale di Nocera Inferiore;

- All'ARPAC via Vicinale S. Maria del Pianto centro polifunzionale Torre A 80143 NAPOLI
- Giunta Regionale della Campania Direzione generale Ambiente via De Gasperi 28 80133 Napoli
- Alla Provincia di Salerno Settore Ambiente ed alla Polizia Provinciale della provincia di Salerno
- Consorzio di Bonifica Integrale comprensorio Sarno
- ASL Salerno Dipartimento Prevenzione
- Procura della Repubblica Nocera Inferiore
- Sindaci dei Comuni limitrofi e/o comunque interessati dal presente provvedimento da individuarsi per il tramite del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore

dalla Casa Comunale, 18.12.2019



il Sindaco
Manlio TORQUATO